

- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni di esecuzione (UE) 2016/1968 e (UE) 2016/2011.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1968 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2011 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania e l'Ungheria sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

